

# VALUTAZIONE DELL'ISTITUTO "GALILEO GALILEI" DI GRAVELLONA TOCE (VB) SULLA NECESSITÀ DI EFFETTUARE UNA DPIA PER L'USO DEL REGISTRO ELETTRONICO

## INTRODUZIONE

La presente analisi, svolta in accordo con il DPO, prende in esame la necessità di effettuare una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) con riferimento al trattamento dei dati derivante dall'utilizzo del registro elettronico scolastico.

Infatti, l'art. 35 del GDPR richiede una DPIA allorché un trattamento dati presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Per tale ragione la DPIA non può essere prevista in automatico, dipendendo, la stessa, dalla natura e dalla complessità del trattamento dei dati personali da sottoporsi a valutazione.

Occorre, quindi, preliminarmente valutare se il trattamento dei dati derivante dall'utilizzo del registro elettronico in uso presso la scuola:

- Rientri nei casi previsti dall'articolo 35, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- ovvero, alternativamente, comporti la compresenza di almeno due dei criteri di "rischio elevato" individuati dalle Linee guida del Gruppo di lavoro ex articolo 29.

Pertanto, al fine di determinare se il trattamento dati derivante dall'utilizzo del registro elettronico richieda lo svolgimento di una DPIA, occorre, in via preliminare, analizzare sistematicamente la natura del trattamento, alla luce dei due criteri sopra ricordati.

## DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO

Il registro elettronico è uno strumento digitale che sostituisce i tradizionali registri cartacei utilizzati nelle scuole.

L'utilizzo del Registro è previsto dall'art. 7, comma 31, del D.L. n. 95/2012, il quale dispone che «*A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico*».

In particolare, il Registro consente:

- la gestione delle attività didattiche da parte dei docenti (i.e., assenze, voti, giudizi, annotazioni sulle lezioni);
- la presa visione dell'attività scolastica svolta dalle studentesse e dagli studenti da parte delle famiglie (i.e., compiti, lezioni, assenze, voti);
- la trasmissione di comunicazioni istituzionali da parte del Ministero e delle Istituzioni alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, anche alla luce della Nota MIM n. 788 del 31 gennaio 2025.

Attraverso questo strumento vengono registrate:

- Le presenze degli studenti
- Le valutazioni
- Gli argomenti delle lezioni
- Le comunicazioni scuola-famiglia
- Le note disciplinari

L'accesso al registro avviene tramite credenziali individuali o SPID/CIE, con permessi differenziati in base al ruolo dell'utente (dirigente, docente, genitore, studente).

## ANALISI DEI CRITERI PER LA NECESSITÀ DI DPIA

### 1. Verifica dei requisiti dell'art. 35(3) GDPR

Il GDPR richiede obbligatoriamente una DPIA in tre specifici casi.

Analizziamo se il registro elettronico rientra in uno di questi:

- a) Valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche:
- Il registro documenta valutazioni scolastiche, ma queste sono decise dai docenti
  - Non viene effettuata alcuna profilazione automatica
  - Non vengono prese decisioni automatizzate

*Conclusione parziale: questo criterio non è soddisfatto*

- b) Trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali e a reati:
- La Scuola non svolge trattamenti su larga scala come ricordato dal Garante Privacy e dal MIM in merito alla didattica digitale integrata ([https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Didattica\\_Digitale\\_Integrata\\_e\\_tutela\\_della\\_privacy\\_-\\_Indicazioni\\_generali.pdf](https://istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2020/09/Didattica_Digitale_Integrata_e_tutela_della_privacy_-_Indicazioni_generali.pdf)) *“La valutazione di impatto deve essere effettuata solo se e quando ricorrono i presupposti dell’articolo 35 del Regolamento. Occorre precisare innanzitutto che, poiché l’istituzione scolastica, in genere, non effettua trattamenti di dati personali su larga scala, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici).*

*Conclusione parziale: questo criterio non è soddisfatto*

- c) Sorveglianza sistematica di una zona accessibile al pubblico
- Il registro monitora solo attività didattiche
  - Non effettua alcuna sorveglianza di spazi pubblici

*Conclusione parziale: questo criterio non è soddisfatto*

### 2. Analisi della rischioosità del trattamento sulla base dei nove criteri indicati dal WP248

Le linee guida WP248 (<https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236>) forniscono nove criteri per valutare se un trattamento possa presentare un rischio elevato.

Esaminiamoli in dettaglio:

#### 1. Trattamenti valutativi o di scoring, compresa la profilazione

Le valutazioni sono inserite da docenti qualificati;

Non vengono create classifiche o graduatorie automatiche;

Le valutazioni seguono criteri pedagogici stabiliti dal Ministero e dalla Scuola;

Non vi è alcun processo automatizzato di valutazione.

*Impatto: RISCHIO BASSO*

2. Processo decisionale automatizzato che produce significativi effetti giuridici

Tutte le decisioni sono prese da personale qualificato;  
Non ci sono processi automatizzati che influenzano gli studenti;  
Il sistema è uno strumento di supporto, non decisionale.

*Impatto: RISCHIO NULLO*

3. Monitoraggio sistematico

La registrazione delle presenze è limitata all'orario scolastico;  
Non viene tracciata l'attività degli utenti oltre lo stretto necessario;  
Il monitoraggio è limitato ad aspetti specifici e necessari.

*Impatto: RISCHIO BASSO*

4. Trattamento di dati sensibili, giudiziari o di natura estremamente personale

Nel registro sono presenti anche questi dati personali ma:  
È regolato da normativa specifica;  
È limitato a quanto necessario;  
Prevede misure di protezione rafforzate;  
I genitori hanno accesso e controllo sui dati personali;  
Hanno accesso ai dati personali solo i soggetti legittimati ex lege.

*Impatto: RISCHIO MEDIO (mitigato dalle misure)*

5. Dati trattati su larga scala

Il trattamento è limitato alla popolazione scolastica;  
I dati sono compartimentati per classe e materia;  
L'accesso è strettamente profilato e limitato.

*Impatto: RISCHIO MEDIO-BASSO*

6. Combinazione di insiemi di dati

Non vengono incrociati dati da fonti diverse;  
I dati restano nel contesto educativo;  
Non vengono creati profili complessi degli studenti.

*Impatto: RISCHIO BASSO*

7. Dati relativi a interessati vulnerabili

Il trattamento riguarda minori, ma:  
È regolato da normativa specifica;  
È limitato a quanto necessario;  
Prevede misure di protezione rafforzate;  
I genitori hanno accesso e controllo;  
Hanno accesso ai dati personali solo i soggetti legittimati ex lege.

*Impatto: RISCHIO MEDIO (mitigato dalle misure)*

8. Uso innovativo di soluzioni tecnologiche

Si utilizzano tecnologie consolidate;  
Il software è certificato e testato;  
Non vengono implementate funzionalità sperimentali.

*Impatto: RISCHIO BASSO*

9. Trattamenti che, di per sé, potrebbero impedire agli interessati di esercitare un diritto o di avvalersi di un servizio o di un contratto

L'esercizio dei diritti degli interessati è sempre assicurato dalla scuola (titolare del trattamento) e dal fornitore del registro (responsabile del trattamento);

I dati rimangono all'interno dell'UE;

Server localizzati in Italia/UE.

*Impatto: RISCHIO NULLO*

## MISURE DI PROTEZIONE IMPLEMENTATE

Per garantire la sicurezza del trattamento, sono state implementate numerose misure:

1. Controllo degli accessi
  - Autenticazione forte (SPID/CIE o credenziali complesse)
  - Profilazione dettagliata degli utenti
  - Sessioni con timeout automatico
  
2. Protezione dei dati
  - Cifratura delle comunicazioni
  - Backup regolari
  - Compartimentazione delle informazioni
  
3. Formazione e procedure
  - Formazione privacy specifica del personale
  - Distribuzione di procedure documentate e/o di policy di utilizzo chiare
  
4. Monitoraggio e controllo
  - Log delle operazioni principali
  - Controlli periodici
  - Aggiornamenti regolari delle misure di sicurezza

## CONCLUSIONE

Sulla base dell'analisi effettuata, si conclude che non è necessario procedere con una DPIA per le seguenti ragioni:

1. Rispetto ai criteri normativi:  
Il trattamento non rientra nei casi obbligatori dell'art. 35(3) e l'analisi dei nove criteri WP248 non evidenzia rischi elevati. Inoltre vengono implementate adeguate misure di sicurezza e di protezione.
  
2. Rispetto alla natura del trattamento  
Il trattamento è previsto da specifica normativa (D.L. 95/2012) ed è svolto per finalità istituzionali attraverso l'utilizzo di tecnologie consolidate e adeguate.
  
3. Rispetto alle garanzie implementate  
Le misure di sicurezza sono robuste e il controllo degli accessi è rigoroso. Inoltre il personale viene formato in merito al suo utilizzo.

## **MONITORAGGIO E REVISIONE**

Sebbene non sia necessaria una DPIA, l'istituto si impegna a:

- Monitorare costantemente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate:
- Aggiornare le procedure quando necessario
- Rivalutare periodicamente questa conclusione ed effettuare una DPIA qualora intervengano modifiche significative al trattamento o nel caso di specifiche indicazioni da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gino CARISSIMI

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs  
n.82/2005 s.m.i e norme collegate